

**OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 53 DEL 03/06/1999, STIPULATA IN DATA 17/06/1999 PER IL COMPARTO C3 DEL PEC IN REGIONE CARPICE, STRADA CARIGNANO - AREA NORMATIVA CP1 DEL P.R.G.C. VIGENTE.**

---

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

**PREMESSO CHE**

Con Deliberazione n. 53 del 03/06/1999 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di piano esecutivo convenzionato in regione Carpice, in area adiacente strada Carignano, per la realizzazione di edifici aventi destinazioni ammesse in area normativa Cp1 del P.R.G.C. vigente e compatibili con la misura 5 1b del DOCUP Obiettivo 2;

La convenzione del Piano Esecutivo Convenzionato di cui sopra è stata stipulata in data 17/06/1999, rogito notaio Benvenuto Gamba, Repertorio 135411/30652;

L'articolo 6 della convenzione stabilisce la validità e durata del S.U.E. in dieci anni dalla data di stipula, per cui la convenzione risulta scaduta in data 16 giugno 2009;

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale N. 243 del 24/07/2006 ha approvato in linea tecnica il progetto generale per la realizzazione di strada di P.R.G.C., tratto di interconnessione tra la località Carpice e le borgate Tetti Piatti e Tagliaferro;

Il tratto viabile di cui sopra rientra tra gli interventi del P.R.U.S.S.T. (intervento n. 10).

Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con Deliberazione N. 30/2010 del 23/03/2010 ha prorogato i termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione del PEC in oggetto di ulteriori diciotto mesi decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

La Giunta Comunale con Deliberazione N. 166/2011 del 19/05/2011 ha approvato in linea tecnica la variante delle opere di urbanizzazione approvate con D.G.C. 247/99 e previste nella convenzione in oggetto.

La Giunta Comunale con Deliberazione N. 202/2012 del 24/05/2012 ha prorogato i termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione del comparto C3 del PEC in oggetto di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

La soc. CAR.IGNANO, la soc. AUTOLAVAGGI CENTER CAR, ed altri hanno presentato istanza acclarata al Protocollo Generale del Comune in data 17/05/2013 prot. 23588, per la proroga di anni cinque del termine di validità del PEC in oggetto per il Comparto C3.

Con il D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 (art. 30 Semplificazioni in materia edilizia) sono state introdotte disposizioni legislative che prorogano di tre anni la validità delle convenzioni urbanistiche o atti simili, che non possono trovare applicazione in quanto il termine di validità della convenzione in oggetto era già decorso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 69/2013.

Sono ampiamente scaduti i termini di validità della convenzione del piano esecutivo convenzionato stipulata in data 17/06/1999, rogito notaio Benvenuto Gamba, repertorio 135411/30652 in quanto la D.G.C. n. 202/2012 prorogava esclusivamente i termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione.

Il Settore Pianificazione Urbanistica con nota del 21/05/2013 prot. 24022, ha comunicato ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. evidenziando in particolare l'inammissibilità dell'istanza, perché presentata oltre i termini di validità della convenzione.

Nella nota di cui sopra è stato altresì comunicato che a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà facoltà dei proponenti presentare nuova istanza di PEC, con la previsione di mantenimento dei volumi esistenti e/o il completamento degli interventi privati non ancora realizzati.

I soggetti attuatori con nota del 10/06/2013 prot. n. 27459 hanno chiesto proroga dei termini per la presentazione di osservazioni alla comunicazione di cui sopra, accolta con nota del Settore Pianificazione Urbanistica del 19/06/2013 prot. 29123.

I soggetti attuatori con nota del 07/08/2013 prot. n. 36712 hanno ribadito ed illustrato sinteticamente i motivi che hanno determinato il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche e degli edifici privati.

Gli ulteriori elementi forniti dai soggetti attuatori con la nota di cui sopra, sopperiscono solo in parte i motivi ostativi comunicati dal Settore Pianificazione Urbanistica con nota del 21/05/2013 prot. 24022 in quanto permane l'inammissibilità dell'istanza di proroga, quale motivo fondante la non accoglibilità dell'istanza..

La proroga dei termini di validità del PEC non costituendo approvazione di strumento urbanistico attuativo o una sua variante non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 152/06 ed s.m.i. e pertanto non si rende necessario attivare la procedura di Valutazione ambientale strategica;

Gli artt. 43 comma 5 e 49 comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i. hanno recepito le disposizioni di cui all'art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione in L. 106/2011, conseguentemente i piani attuativi e gli atti similari conformi allo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL, al punto 5 chiarisce che le disposizioni legislative sopra citate, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza anche su atti simili, quali possono essere l'approvazione delle varianti ai piani attuativi o loro proroghe.

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/10/2013;

Tutto ciò premesso,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 169/2008 del 28/11/2008;

Visto l'art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione in L. 106/2011;

Visto il vigente P.R.G.C. adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.77 del 23/07/1997 e n. 72 del 21/07/99 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-204 del 12/06/2000;

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica, in particolare la Legge 17 agosto 1942 n.1150 e s.m.i. e la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso che ai fini e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 viene espresso il parere alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 favorevole sulla regolarità tecnica;

Unanime con voti palesi,

### **DELIBERA**

1. Di **non accogliere** l'istanza per la proroga di anni cinque del termine di validità del PEC in oggetto per il Comparto C3, presentata in data 17/05/2013 prot. 23588, dalla soc. CAR.IGNANO, la soc. AUTOLAVAGGI CENTER CAR, ed altri, in qualità di proponenti, successori aventi causa del Comparto C3 del PEC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/06/1999, convenzione stipulata in data 17/06/1999, rogito notaio Benvenuto Gamba, Repertorio 135411/30652, per le motivazioni espresse in narrativa.

2. Di dare atto che, la Giunta Comunale è l'organo competente ad esprimersi sull'istanza di proroga in oggetto per le motivazioni espresse in narrativa.

3. Di dare atto che la proroga dei termini di validità del PEC non costituisce variante allo strumento urbanistico esecutivo già stipulato, non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e non si adottano le procedure di accoglimento e pubblicazione previste per le varianti di S.U.E. di cui all'art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che costituirebbero un appesantimento delle procedure, in contrasto con i principi di economicità ed efficacia con i quali deve essere svolta l'attività amministrativa in ossequio ai disposti dell'art. 1 della L. 241/90.

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso per il seguito di competenza al Servizio Edilizia Privata e al Settore Gestione Infrastrutture, anche per gli adempimenti riguardanti la vigilanza e il collaudo, ai sensi dei punti nn. 16 e 17 della D.C.C. 169/2008.

5. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica  
Arch. Nicola PALLA